



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 luglio 2026 n.101

(Ratifica Decreto Delegato 8 giugno 2026 n.81)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 18 giugno 2026 n.81 – Disciplina del regime di agevolazioni in favore di fondazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS - promulgato:

Visto l'articolo 5, comma 6 e l'articolo 63 della Legge 1 luglio 1015 n.101;

Visto l'articolo 14, comma 3 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 26 maggio 2026;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.23 del 22 luglio 2026;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 18 giugno 2026 n.81 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISCIPLINA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI FONDAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE – ONLUS

Art.1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di incentivare ed agevolare attività di solidarietà sociale e pubblica, il presente decreto delegato disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento di agevolazioni fiscali speciali in materia di imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, e dell'imposta IGR di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che effettuano assistenza nel settore di cui al comma 2, iscritte nel Registro delle Fondazioni di cui all'articolo 7 della Legge 1 luglio 2015 n.101 e conformi ai sensi della predetta legge.

2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente decreto delegato le fondazioni che

operano e svolgono attività non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) limitatamente al settore di assistenza sociale e socio - sanitaria, nonché quello di assistenza sanitaria.

3. Le agevolazioni fiscali di cui al presente decreto delegato sono concesse al fine di realizzare in territorio strutture, immobili, opere, progetti e servizi, nell'ambito dell'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Tali attività devono essere volte all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno di soggetti fragili, svantaggiati o con disabilità ovvero che versino in condizioni di bisogno, fermo restando l'ambito di cui al comma 2.

4. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente decreto delegato è autorizzato dal Congresso di Stato mediante sottoscrizione di apposita convenzione, previa presentazione di apposita istanza al medesimo per il tramite dell'UO Ufficio Attività Economiche, sentiti i riferimenti della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, tenuto conto dell'interesse pubblico della pratica e degli aspetti di utilità sociale.

5. A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 14 e dell'articolo 60-bis della Legge n.166/2013 e successive modifiche, alle persone fisiche e persone giuridiche che erogano liberalità in denaro per le opere e i lavori di cui al comma 3 alle fondazioni ONLUS autorizzate ai sensi del comma 4, sono riconosciute agevolazioni fiscali in materia di imposta IGR in sede di dichiarazione dei redditi, in riferimento agli oneri e costi deducibili nelle modalità e misure indicate all'articolo 2, comma 2.

Art.2

*(Tipologie di agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni per progetti
oggetto di convenzione con lo Stato)*

1. Gli immobili, gli impianti ed ogni bene mobile facente parte delle opere e dei progetti realizzati nel territorio della Repubblica dalle fondazioni di cui all'articolo 1, oggetto di convenzione come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, sono esentati dal pagamento dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge n.40/1972 e successive modifiche.

2. Con riferimento all'imposta IGR, a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 14 e dell'articolo 60-bis della Legge n.166/2013 e successive modifiche, sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche per il sostegno dei progetti oggetto di convenzione di cui all'articolo 1, comma 4 con il Congresso di Stato, si applica, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la piena deducibilità dell'importo erogato nel periodo d'imposta di riferimento.

Art.3

*(Requisiti soggettivi e verifica del rispetto delle convenzioni sottoscritte dalle fondazioni,
relativa decadenza e revoca)*

1. Le fondazioni richiedenti le agevolazioni fiscali di cui al presente decreto delegato devono essere regolarmente iscritte nell'apposito registro ed essere conformi alle disposizioni di cui alla Legge n.101/2015 e successive modifiche. Le stesse non devono, altresì, avere cartelle esattoriali scadute e già esecutive riferite a debiti verso l'Ecc.ma Camera e il Settore Pubblico Allargato al momento della presentazione dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni concesse dalla convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. L'UO Ufficio Attività Economiche fornisce, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, un riferimento istruttorio preliminare al Congresso di Stato sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e sulla regolarità della fondazione, ai sensi del comma 1, al fine di

consentire allo stesso la disamina e la valutazione delle istanze. Resta in capo al medesimo la valutazione nel merito del progetto ai fini dell'utilità ed interesse sociale.

3. L'UO Ufficio Attività Economiche esercita, altresì, un controllo su base annuale sulla corretta esecuzione della convenzione, nonché degli impegni ed obblighi ivi previsti, relazionando gli esiti al Congresso di Stato entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce il controllo eseguito. All'atto del controllo annuale l'UO Ufficio attività Economiche verifica l'inesistenza di pendenze presso il servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e richiede alla fondazione una relazione tecnica sullo stato di esecuzione ed avanzamento lavori e qualsiasi documentazione ed informazione atta ad accertare il rispetto ed esecuzione degli obblighi e previsioni convenzionali.

4. Nel caso si verifichi il venir meno dei requisiti di legge ovvero del mancato rispetto delle condizioni e vincoli convenzionali sottoscritti, il Congresso di Stato dispone con propria delibera la decadenza della convenzione e la revoca dei benefici fiscali usufruiti dalla fondazione fino al momento della revoca stessa. Il provvedimento di revoca dei benefici fiscali è impugnabile, ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

5. Nel caso si verifichi la revoca di cui al comma 4, l'UO Ufficio Tributario pone in atto le procedure finalizzate al recupero delle imposte dovute dalla fondazione, rivalendosi sulla medesima anche con riferimento alle agevolazioni in materia di imposte usufruite indirettamente da soggetti terzi.

Art.4

(Vincolo di destinazione del patrimonio in caso discioglimento)

1. Le fondazioni ONLUS, beneficiarie delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2, hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto, in conformità alla normativa vigente, il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

2. Gli immobili e i beni, all'acquisto dei quali siano state applicate le agevolazioni previste dal comma 1, possono essere alienati non prima di dieci anni, fatti salvi i casi che siano riconosciuti di necessità mediante delibera del Congresso di Stato.

3. Con lo scioglimento o la liquidazione della fondazione ONLUS, gli immobili che hanno goduto dei benefici sono intestati ad altro soggetto ai sensi di legge e di statuto, con contestuale liquidazione e versamento all'Erario delle imposte proporzionali a suo tempo non corrisposte, salvo che gli immobili siano trasferiti a titolo gratuito all'Ecc.ma Camera.

Art.5

(Disposizioni fiscali generali per le fondazioni relative ad imposte e tasse)

1. Fatte salve le disposizioni fiscali speciali di cui agli articoli 1 e 2, ai fini delle imposte indirette, sugli acquisti in importazione o in territorio effettuati dalle fondazioni non lucrative con finalità sociali (ONLUS) per le loro necessità l'aliquota monofase è stabilita al 5 per cento, mentre per gli acquisti di beni strumentali si applicano quelle definite dalla relativa legge.

2. Le istanze, i verbali, le scritture private e gli statuti, le copie con autentiche notarili, i contratti di locazione attivi e passivi, la vidimazione dei libri sociali sono esonerati da imposte di registro, di bollo e da imposta giudiziaria.

2 bis. Le fondazioni non lucrative con finalità sociali (ONLUS) non sono soggetti passivi dell'imposta complementare sui servizi di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive modifiche.

Art.6
(Norma transitoria)

1. In via straordinaria e meramente transitoria, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato le fondazioni, che svolgono attività non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), aventi già avviato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, i progetti di cui all'articolo 1, comma 3, possono presentare istanza al Congresso di Stato al fine del riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2, limitatamente ai lavori, opere e beni realizzati ed acquistati nel periodo d'imposta 2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi